

Autotutela e giudicato

16 marzo 2016

Avv. Prof. Giuseppe Mazzuti

Autotutela e giudicato

- **Esercizio del potere di autotutela in materia tributaria**
- **Effetti del giudicato sull'esercizio del potere di autotutela**
- **Impugnazione dei provvedimenti di autotutela**
- **Responsabilità dei funzionari**



Esercizio del potere di autotutela in materia tributaria

Potere di autotutela

L'Autotutela consiste nella possibilità per il Comune di provvedere a risolvere conflitti:

- insorti con altri soggetti**
- in relazione ai propri atti**

Potere di aututela: fonti normative

- . Art. 68 del D.P.R. 287/1992**
- .Art. 2 quater della Legge n. 656/1994**
- .Regolamento Comunale**

CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Ufficio competente

**Termini per concludere istruttoria,
sospensione, etc...**

Distinzione tra:

Autotutela doverosa

Autotutela discrezionale

Autotutela d'ufficio

Autotutela in pendenza di giudizio

Distinzione in base all'esito dell'esercizio dell'autotutela

attività di riesame conduce

- conservazione
- conferma
- o incremento della pretesa tributaria

Autotutela cd. positiva

attività di riesame conduce

- annullamento totale
- annullamento parziale

Autotutela cd. negativa

Potere di autotutela: fonti normative comunali

Regolamento comunale per l'esercizio dell'istituto dell'autotutela

Potere di autotutela: disciplina comunale

autotutela doverosa

I funzionari responsabili delle entrate hanno il potere-dovere di annullare in tutto o in parte, gli atti recanti uno dei seguenti vizi:

- a) errore di persona;**
- b) errore sui presupposti dell'entrata;**
- c) errore materiale di verifica o calcolo;**
- d) duplicazione degli atti;**
- e) omessa considerazione di regolari pagamenti**

Caso in cui il Regolamento prevede dei termini per il procedimento di autotutela

Termine per la conclusione del procedimento di autotutela

Prima dell'azione giudiziaria di parte, la sospensione è disposta fino alla notificazione di un nuovo atto e il procedimento di autotutela viene concluso di regola entro trenta giorni, fatto salvo un maggior termine fino a centottanta giorni reso necessario dalla particolare complessità della fattispecie.

Potere di autotutela: disciplina comunale

autotutela discrezionale

I Fuori dai casi di autotutela obbligatoria e sempre per ragioni di pubblico interesse, i funzionari responsabili delle entrate hanno il potere discrezionale di annullare o revocare, in tutto o in parte, gli atti illegittimi o infondati, previo riesame complessivo della fattispecie attraverso una revisione dei dati in possesso dell'ufficio, l'acquisizione di nuovi elementi e l'approfondimento della giurisprudenza

Potere di autotutela: disciplina comunale

autotutela d'ufficio

A prescindere dall'istanza di parte, l'autotutela può essere esercitata anche d'ufficio, ove sia doverosa e dando priorità ai casi urgenti o di rilevanza generale.

In caso di riesame di un atto produttivo di effetti positivi per la parte, questa viene preavvisata dell'avvio del procedimento di autotutela per l'eventuale richiesta di un contraddittorio preventivo a mezzo di audizioni, osservazioni e memorie scritte documentate

Potere di autotutela: disciplina comunale

autotutela in pendenza di giudizio

A prescindere dall'istanza di parte, l'autotutela può essere esercitata anche d'ufficio, ove sia doverosa e dando priorità ai casi urgenti o di rilevanza generale.

In caso di riesame di un atto produttivo di effetti positivi per la parte, questa viene preavvisata dell'avvio del procedimento di autotutela per l'eventuale richiesta di un contraddittorio preventivo a mezzo di audizioni, osservazioni e memorie scritte documentate

Potere di autotutela: disciplina comunale

**autotutela in presenza di
giudicato**

**L'autotutela è ammessa anche
sugli atti divenuti definitivi, per
effetto della mancata
impugnazione o in forza di una
sentenza di mera natura
processuale passata in giudicato
(giudicato formale)**

fi

Effetti del giudicato sull'esercizio del potere di autotutela

Giudicato e suoi effetti

Si ha il giudicato di una sentenza quando questa non venga impugnata nei termini di legge diventando definitiva, quindi non più assoggettata ad impugnazione (ad esclusione dei casi di revocazione ed opposizione di terzo) e costituendo titolo per l'azione esecutiva. Il titolo definitivo fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa

Giudicato

Formale: non più impugnabile

Sostanziale: fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa

Giudicato e autotutela

Il giudicato esclude la possibilità dell'autotutela

Tuttavia ...

Giudicato e autotutela

È possibile autotutela

Giudicato solo formale (la sentenza ha deciso solo sul rito, inammissibilità, improcedibilità, etc...)

Giudicato e autotutela

È possibile autotutela

Sentenza di merito ma parziale

Ha deciso solo su alcuni punti

**Per le parti non coperte da
giudicato**

Giudicato e autotutela

È possibile autotutela

**Giudicato di merito totale
Istanza relativi a motivi di
legittimità diversi da quelli
decisi**

CASI PARTICOLARI

**NULLITA' SENTENZA
DERIVANTE DA IRREGOLARE
COMUNICAZIONE UDIENZA**

CASSAZIONE 5454-2008

Giudicato

INTERNO

ESTERNO

**Giudicato esterno o ultrattività del
giudicato
esempio TOSAP-COSAP**

**Nella Sentenza è accertato che un
passo carrabile è stato costruito
prima della costituzione della
servitù di pubblico passaggio
sulla strada interessata (e dunque
non è soggetto a Tosap)
(Cassazione Sentenza n. 16269 del
23 luglio 2007)**

**tale giudicato esplica i suoi effetti in
relazione a tutte le annualità della
Tosap**

Giudicato esterno o ultrattività del giudicato

esempio TOSAP-COSAP

**giudicato sull'imposta sulla
pubblicità, formatosi in giudizi,
intercorsi fra gli stessi soggetti,
ma aventi ad oggetto avvisi di
accertamento o rettifica, pur
relativi alla stessa annualità, ma
concernenti impianti diversi
(Cassazione Sentenza n. 14637 del
22 giugno 2007).**

**tale giudicato non esplica i suoi effetti
in relazione a tutte le annualità della
pubblicità perché attinente a situazioni
di fatto diverse (diversi impianti
pubblicitari)**

Giudicato e autotutela

È possibile autotutela

**Giudicato di merito totale
Istanza relativi a motivi di
legittimità diversi da quelli
decisi**

Giudicato e riscossione

**Iscrizione a ruolo
anche per le spese**

Riscossione su sentenza non passata in giudicato

Limiti di cui all'art. art. 68 del D.Lgs. 546 del 1992

Iscrizione a ruolo:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Giudicato e riliquidazione

La riliquidazione (emissione di un nuovo atto impositivo) è possibile solo entro il periodo di decadenza

Cassazione, Sentenza n. 2531 del 2002

Giudicato e riliquidazione

Pertanto nel caso in cui il ricorso sia presentato per motivi formali

L'avviso può essere annullato in via di autotutela e sostituito da uno immune da vizi formali

L'eventuale giudicato formale sul primo atto impositivo non incide sul secondo

Cassazione, Sentenza n. 10949 del 2007

fi

Impugnazione dei provvedimenti di autotutela

Giurisdizione in materia di autotuelia

.Corte Costituzionale n. 264 del 1997

.Cassazione Sezioni Unite n. 16776 del 2005

.Cassazione Sezioni Unite n. 7388 del 2007

.Consiglio di Stato n. 767 del 2008

**Organo competente è
la Commissione Tributaria**

Commissione Tributaria

- decide in riferimento ai**
- .il rifiuto espresso**
- .o il rifiuto tacito**
dell'Amministrazione
finanziaria a provvedere in
via di autotutela sulla
istanza del contribuente

Atti impugnabili dinanzi alla Commissione Tributaria

**.Provvedimento espresso di rifiuto
= nuovo atto di accertamento che
conferma quello oggetto di
istanza**

**.Provvedimento tacito = silenzio
relativo alla istanza del
contribuente (trascorsi 90 giorni
dalla presentazione dell'istanza ai
sensi dell'art. 2 della Legge n. 241
del 1990)**

**.Atto endoprocedimentale del
successivo atto impositivo (es.
atto di liquidazione, riscossione o
rimborso)**

Motivi ammissibili dinanzi alla Commissione Tributaria

**Art. 19 del D.Lgs. 546 del
1992**

.Vizi propri

=

**.Motivi in fatto o diritto che
è onere del contribuente
allegare all'istanza**

Motivi ammissibili dinanzi alla Commissione Tributaria

Oggetto del giudizio di riesame

**Accertamento di
Elementi originariamente non
valutati**

- 1. perché sopravvenuti**
- 2. o perché fatti valere ex post dal contribuente (es. Sentenza divenuta definitiva) che incidono sulla pretesa tributaria**

Cassazione Sezioni Unite n. 7388 del 2007 oggetto del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria

Le Sezioni Unite attribuiscono carattere discrezionale all'esercizio del potere di autotutela e pertanto

- Il giudice tributario potrà sindacare la pretesa tributaria solo nel caso in cui il diniego contenga una conferma della legittimità della pretesa contenuta in atto impositivo**
- il solo controllo della legittimità del rifiuto nel caso in cui il ricorso sia avverso il mero rifiuto di agire in autotutela**

Difesa del Comune dinanzi alla Commissione Tributaria Eccepire l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 comma 3 nel caso in cui

- il contribuente non indichi nell'istanza elementi o fatti nuovi che legittimano una istruttoria**
- il contribuente si limita ad indicare vizi formali o di natura procedimentale (eventualmente sanati dalla mancata impugnazione)**

fi

Responsabilità del Funzionario Responsabile del tributo

Responsabilità del Funzionario responsabile del tributo 1

<p>Tipo di responsabilità patrimoniale - amministrativa</p>	<p>art. 82 della legge di contabilità di Stato - r. d. n. 2440/1923 art. 18 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato -D.P.R. 3/1957 art. 1 Legge 20/1994</p>
<p>Elemento soggettivo</p>	<p>Dolo o colpa grave</p>
<p>Sanzione</p>	<p>Risarcimento del danno</p>
<p>Termine di prescrizione</p>	<p>Cinque anni</p>

Responsabilità del Funzionario responsabile del tributo 2

Orientamenti giurisprudenziali

Corte dei Conti, Sez. giur. reg. Lazio, Sentenza n.54/2007

l'accertamento con adesione non presuppone un'**attività discrezionale** in capo all'Autorità fiscale, dovendo l'ufficio tributario operare unicamente quando sussistano tutti i presupposti legali per addivenire alla riduzione della pretesa tributaria

Corte dei Conti, Sez. giur. reg. Lazio, Sentenza n. 5/2007

L'Autorità fiscale **non ha la piena disponibilità della pretesa tributaria**, ma deve operare tenendo conto degli eventi fattuali concreti che emergono dalle singole situazioni e conformi alle norme e disposizioni di servizio

Responsabilità del Funzionario responsabile del tributo 3

Orientamenti giurisprudenziali

**Corte dei Conti, Sez. giur. app.
Sicilia, Sentenza n. 2/2006**

L'Autorità fiscale deve operare una
attenta **valutazione del
rapporto costi-benefici**
dell'operazione, tenendo conto:

- fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento
- oneri e rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso

**Corte dei Conti, Sez. giur. reg.
Sicilia, Sentenza n. 512/2005**

L'Autorità fiscale deve tener conto

- dello stato della giurisprudenza
- delle oggettive difficoltà esegetiche
- della insufficienza di dati utilizzabili in sede di un eventuale contenzioso in previsione di una possibile soccombenza e della relativa condanna alle spese

Responsabilità del Funzionario responsabile del tributo 5

Importanza di una dettagliata motivazione dell'atto
- 2

Corte dei Conti, Sez. giur. app. Sicilia, Sentenza n. 2/2006

La mancanza degli elementi previsti nell'art. 7, 1° comma, del Dlgs n. 218/1997 in caso di accoglimento totale della proposta di definizione del contribuente, non si pone quale irregolarità formale dell'atto ma **è causa di sostanziale inesistenza dello stesso**, configurando, in definitiva, una rinuncia da parte dell'ufficio finanziario ai suoi poteri di accertamento

Responsabilità del Funzionario responsabile del tributo 6

Importanza di una dettagliata motivazione dell'atto
- 2

Corte dei Conti, Sez. giur. app. Sicilia, Sentenza n. 2/2006

L'art. 7, 1° comma, del Dlgs n. 218/1997 prevede che l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale